

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 30 dicembre 2024, n. 887

[ID VIP 10412] - Impianto agrivoltaico di potenza pari a 54,99 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di San Paolo di Civitate (FG).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: LIMES 4 S.R.L.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)”;
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante “Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, con la quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Angelini l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;

- di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 115468 del 24.06.2024, acquisita in pari data al prot. n. 313239 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 323070 del 27.06.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 410556 del 16.08.2024, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Foggia, ha formulato le osservazioni ivi indicate;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 10412, **subordinatamente** alla verifica del rispetto delle Linee Guida in materia di Agrivoltaico, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Impianto agrivoltaico di potenza pari a 54,99 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di San Paolo di Civitate (FG), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "LIMES 4" S.r.l., **subordinatamente** alla verifica del rispetto delle Linee Guida in materia di Agrivoltaico, tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblcita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Relazione istruttoria ID_VIP 10412.pdf - cf8028836a5a4322e0ae81bf6b4e323ccadaf02f03e40b67faa94e95dc4f5c76

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 10412

Tipologia di progetto: **Agrivoltaico**
Potenza: 54,998 MWp
Ubicazione Impianto **San paolo Civitate (Fg)**
Proponente: **Limes 4 S.r.l.**

PROGETTO PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO NECESSARIO ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA E DELLE RELATIVE OPERE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE DELLA POTENZA NOMINALE MASSIMA DI 54998 KW E POTENZA IN A.C. DI 50400 KW, SITO NEL COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE (FG) CON OPERE DI CONNESSIONE RICADENTI ANCHE NEI COMUNI DI SERRACAPRIOLA (FG) E DI LESINA (FG).

INQUADRAMENTO TERRITORIALE AREA DI PROGETTO

L'area oggetto della presente relazione è censita al N.C.T del Comune di San Paolo di Civitate (FG) in c/da "Difensola" presso la Masseria "Faugno Nuovo"; più precisamente interessa le Particelle 323, 321, 16, 325, 326, 322, 144, 12, del Foglio 11. Le coordinate geografiche sono: 41°46'07.84"N e 15°18'55.97"E. L'altimetria è di circa 80 m s.l.m. L'area di interesse è situata a circa 5.200 m a Nord-Est di San Paolo di Civitate, a circa 10.000 m a Est di Apricena. L'area di progetto è confinante con la Strada Provinciale 36 (SP36) a Nord e la Strada Statale 16 Adriatica (SS16) ad Est.

Presenta un'estensione complessiva di circa 92 ha di cui circa 78 ha in cui insiste il campo fotovoltaico e sarà realizzato in un unico lotto piuttosto pianeggiante.

L'area interessata dall'intervento si estende nel territorio compreso tra il Sub-Appennino Dauno ed il Promontorio del Gargano, situato nell'alto Tavoliere della Provincia di Foggia.

L'intera area ricade in zona agricola, la destinazione d'uso è "agricola".

Cavidotti

Nello specifico l'Area totale d'intervento (campo fotovoltaico e linea elettrica di connessione a 36 kV alla RTN) riguarderà i seguenti comuni:

- Comune di San Paolo di Civitate (FG) – campo fotovoltaico – estensione complessiva dell'area circa mq 920.345,00mq – estensione complessiva dell'intervento mq 780.000,00;
- Comuni di San Paolo di Civitate (FG), Lesina (FG) e Serracapriola (FG) – Linea elettrica interrata di connessione della lunghezza complessiva di circa 23 km;
- Comune di Serracapriola (FG) – Ampliamento Sottostazione Terna- connessione.

Per quanto riguarda l'elettrodotto interrato di collegamento del campo fotovoltaico alla futura sottostazione Terna nel Comune di Serracapriola (FG), si denota che lo stesso seguirà in larga parte la viabilità esistente.



IDONEITÀ DELL'AREA di impianto
Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021

Dalla documentazione agli atti del proponente e dalle verifiche condotte:

- Nell'area interessata dal progetto non risultano installati impianti della stessa fonte;
- L'area di progetto non coincide con una area di un sito oggetto di bonifica;
L'area di progetto non coincide né interamente né parzialmente con cave o miniere cessate, non recuperate e/o abbandonate;
- L'area di progetto non coincide con siti e impianti nelle disponibilità di Ferrovie e autostrade, né aeroportuale.

Si procede con la ricognizione secondo la verifica ai sensi dell'art 20 co. 8 lettera c-ter:

- Il progetto riguarda un impianto fotovoltaico.
- L'area di progetto non presenta vincoli ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004.
- L'area di progetto è classificata come area agricola.
- L'area di progetto non è racchiusa in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale.
- L'area di progetto non coincide con cave o miniere.
- L'area di progetto non coincide con un'area interna ad un impianto industriale o ad uno stabilimento; tuttavia, si rileva nel buffer di 500 m un impianto agricolo produttivo.
- L'area di progetto non coincide con una area adiacente alla rete autostradale.

Per quanto esposto precedentemente, si prosegue applicando il 7° criterio – art. 20 co.8 lett.c-
quater e conseguentemente con la ricognizione GIS per la Verifica ai sensi del RR 24/2010.


L'art. 2 del regolamento RR 24/2010 cita che:

L'individuazione della non idoneità dell'area è il risultato della ricognizione delle disposizioni

volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione.

Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16 febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii, si rileva nel **buffer dei 500 m** la presenza dei seguenti beni paesaggistici (BP) e ulteriori contesti paesaggistici (UCP):


a est e a sud del lotto di progetto si riscontrano componenti botanico vegetazionali UCP formazioni arbustive in evoluzione, mentre a nord ovest il lotto confina con terreni ad usi civici.
A est il lotto confina con area di rispetto di un immobile appartenente alle componenti culturali e insediative e mappata come segnalazione carta dei beni con buffer di 100 m.



Consultazione SIT PPTR approvato


Il lotto ricade inoltre in area vincolata in quanto ricadente in una area definita a pericolosità di frana (consultazione SIT attività estrattive)

L'idoneità dell'area potrà dunque essere affermata ai sensi dell'art.20, co.8, lett.c-quater, non essendo ravvisabili beni culturali tutelati da norme di Parte II del D.Lgs. 42/2004 o dall'art. 136 del medesimo.



consultazione SIT attività estrattive

Attraverso la consultazione del SIT Aree non idonee FER si denota che nel buffer dei 500 m l'area progettuale è lambita lungo quasi tutti i lati da sistemi di connessioni e che le stesse sono altresì mappate come aree tutelate per legge (art 142 Dlgs 42/04).



SIT Aree non idonee FER

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO

Il **DM 10-9-2010 punto 16** individua requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio.

In particolare, il punto 16.4. sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., **produzioni tradizionali**) e/o di **particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale**, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto **non comprometta** o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

In merito ai requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, che definiscono in generale elementi per una valutazione positiva dei progetti, risulta dai documenti esaminati:

- a) non** è comprovata con l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);
- b)** per quanto riguarda la **valorizzazione potenziali energetici** delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio si segnala che nell'area non risulta presente impianti a biomassa;
- d) è previsto** il riutilizzo di aree precedentemente utilizzate per attività produttiva agricola;
- c) non** è presente il **ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio**, in quanto i moduli sono installati ad una altezza che non consente il loro utilizzo anche al di sotto dei pannelli. Pertanto, l'impianto si può considerare del tipo 2 poiché l'altezza minima dei moduli non consente la continuità delle attività agricole.
- f) il progetto non prevede la realizzazione di campi agricoli agrivoltaici sperimentali.**
- e) per quanto riguarda l'integrazione dell'impianto nel contesto locale del paesaggio rurale** il progetto non prevede il cambio di orientamento colturale; pertanto, si manterranno inalterate le caratteristiche vocazionali dell'area e quindi il contesto rurale.

IL PROGETTO AGRIVOLTAICO


L'impianto in oggetto è di tipo a terra ad inseguimento solare mono-assiale.

Si tratta di impianti a inseguimento solare con moduli fotovoltaici in silicio monocristallino, di tipo bifacciali, montati in configurazione bifilare su strutture metalliche (tracker) aventi un asse rotante (mozzo) per permettere l'inseguimento solare.

Per il progetto dell'impianto agro-fotovoltaico in esame, considerate le dimensioni relativamente ampie dell'interfila tra le strutture, tutte le lavorazioni del suolo, nella parte centrale dell'interfila, possono essere compiute tramite macchine operatrici convenzionali senza particolari problemi. A ridosso delle strutture di sostegno si legge "risulta invece necessario mantenere costantemente il terreno libero da infestanti mediante diserbo meccanico, avvalendosi della fresa interceppo". La presenza dei cavi interrati nell'area dell'impianto fotovoltaico si legge " *non rappresenta una problematica per l'effettuazione delle lavorazioni periodiche del terreno durante la fase di esercizio dell'impianto fotovoltaico. Infatti, queste lavorazioni non raggiungono mai profondità superiori a 40 cm, mentre i cavi interrati saranno posati ad una profondità minima di 80 cm.*"

L'idea progettuale è quella di utilizzare colture adatte alla coltivazione nell'areale del sito d'impianto e che avesse uno stretto legame con il territorio. La scelta è quindi ricaduta su piante erbacee spontanee della flora italiana e già coltivate in zona, quali frumento duro, pomodoro da industria, cece e prato polifita, quest'ultimo coltivato nelle aree perimetrali e destinato alla produzione di foraggio. Le quattro colture verranno piantumate tra le file dei moduli fotovoltaici e seguiranno un sistema di rotazione annuale per limitare al minimo il fenomeno della stanchezza del terreno.

L'asse orizzontale è posto ad una altezza pari a 3,50 m fuori terra, con un angolo di rotazione di +/- 60°, sfruttando così al meglio l'assorbimento dell'energia solare, un'altezza minima da terra pari a ml 1,20.



Come indicato nelle Linee Guida agrivoltaico del 27.06.2022, un sistema agrivoltaico è un sistema complesso che integra attività agricola e produzione elettrica, e che ha lo scopo di valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi, garantendo comunque la continuità delle attività agricole proprie dell'area.

Nelle linee guida si individuano aspetti dell'impianto che definiscono i requisiti che i sistemi agrivoltaici devono rispettare per rispondere alle finalità per cui sono realizzati.

REQUISITO A: l'impianto rientra nella definizione di "agrivoltaico" quando il progetto è in grado di garantire la sinergica coesistenza tra continuità dell'attività agricola/pastorale e produzione energetica. Tale risultato si intende raggiunto quanto la superficie destinata all'attività agricola è pari almeno al 70 % della superficie totale del sistema agrivoltaico e la superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR) è inferiore al 40 %.

Il proponente dichiara di aver accertato tale requisito:

Sagri / Stot = 74,92 ha / 91,04 ha = 0,823 \geq 0,70

LAOR = 24,56 ha/91,04 ha = 27% < 40%

Non è stata condotta una attività di verifica su tale dato.

REQUISITO B: Il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica dell'impianto, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e pastorali, grazie alle proposte colturali, alle diversità di coltivazione e attività connesse.

Il modello di coltivazione attuale prevede l'avvicendamento tra: graminacee da granella e pomodoro. Il nuovo ordinamento colturale prevede il mantenimento delle precedenti specie erbacee e l'introduzione della coltivazione del cece e prato polifita. Nella relazione specialistica del proponente è presente una analisi di costi e ricavi dell'attività agro-zootecnica spalmati su 30 anni

Ove si può ragionevolmente ritenere che, l'installazione dell'impianto non andrà a compromettere l'attività agricola.

Il proponente dichiara anche monitorerà tale requisito redigendo una relazione agronomica annuale, e la predisposizione di una zona di controllo per il monitoraggio della biomassa prodotta sia nell'area a pieno campo sia nell'area ombreggiata. Risulta verificata anche la producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico a progetto (FVagri) con la producibilità elettrica di un impianto fotovoltaico di riferimento (FVstandard), caratterizzato da moduli con efficienza media pari a 24,4% su supporti ad inseguimento, collocati nello stesso sito dell'impianto agrivoltaico.

REQUISITO C: Adozione di soluzioni integrate innovative per l'impianto agrivoltaico con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli.

TIPO 1) l'altezza minima dei moduli è studiata in modo da consentire la continuità delle attività agricole (o zootecniche) anche sotto ai moduli fotovoltaici

TIPO 2) l'altezza dei moduli da terra non è progettata in modo da consentire lo svolgimento delle attività agricole al di sotto dei moduli fotovoltaici

TIPO 3) i moduli fotovoltaici sono disposti in posizione verticale. L'altezza minima dei moduli da terra non incide significativamente sulle possibilità di coltivazione

L'impianto viene definito dal proponente del tipo avanzato (tipo 1), ma è necessario analizzare ulteriormente il caso di specie.

Nella fase di progettazione dell'impianto agrivoltaico, si deve tenere conto dell'altezza libera da terra in modo che i lavoratori o le macchine agricole possano lavorare senza pericolo e garantire che le macchine agricole possano circolare al di sotto dei moduli fotovoltaici.

A tal proposito è utile far riferimento al documento "Prassi di riferimento Uni/PdR 148:2023" pubblicato dall'Ente italiano di normazione che introduce prescrizioni tecniche sugli impianti agrivoltaici e indica parametri e caratteristiche tecniche dettagliate di valido supporto nella progettazione di questa tipologia di impianti. Le norme sono state elaborate da Uni insieme agli esperti di Enea, Università Cattolica e Rem Tec (azienda specializzata in impianti e leder nel settore agricolo).

L'altezza dell'impianto è quindi definita in funzione dell'attività svolta e dei macchinari o animali che devono transitare sotto l'impianto. Questi sono gli impianti considerati maggiormente integrati con l'agricoltura e ad elevato valore aggiunto.

Gli impianti agrivoltaici interfilarari, per contro, generalmente non permettono lo svolgimento dell'attività agricola sotto i moduli FV, ma solamente tra le file dei moduli e pertanto costituiscono sistemi con ridotto grado di integrazione con l'agricoltura.

L'altezza libera da terra è definita in modo differente a seconda che l'impianto sia fisso o a inseguimento perché, in caso di moduli installati su strutture a inseguimento, (come in questo caso) è misurata con i moduli collocati alla massima inclinazione tecnicamente raggiungibile (quindi 1,20 m nel caso di specie).

Per la definizione di impianto agrivoltaico elevato, l'altezza libera da terra viene stabilita in fase di progettazione in funzione dell'attività agricola svolta. In ogni caso, la "Prassi di riferimento Uni/PdR 148:2023 indica che debba essere maggiore di 2,1 m per permettere lo svolgimento delle più comuni pratiche agricole, nonché lasciare flessibilità alla scelta della tipologia di attività agricola che può anche cambiare nel corso della vita utile dell'impianto. (Terra e Vita, ottobre 2023).

Sulla base di quanto su esplicitato quindi, la soluzione progettuale tecnologica ideata può rappresentare alcune criticità legate proprio all'altezza dei pannelli dal suolo (altezza massima da terra di 3,5 m e minima di 1,20 m); in particolare la raccolta dei prodotti agricoli (foraggio dal prato polifita per la fienagione, grano e cece) al di sotto dei moduli potrebbe essere ostacolata sia per le dimensioni della macchina operatrice la cui altezza è incompatibili con l'altezza dei moduli (altezza metirebba circa 4 metri), sia per la tecnologia adoperata (ad inseguimento solare) tale per cui i pannelli sono in lento ma continuo movimento. Una ulteriore criticità è legata all'innalzamento delle polveri in fase di raccolta o ai trattamenti fitosanitari che si possono rendere necessari la cui soluzione nebulizzata dall'atomizzatore, andrebbero a lasciare residui sui pannelli inficiando la produzione elettrica dei pannelli. In questo caso si tratta quindi di uso combinato del suolo e non di uso e la sinergia tra impianto e coltura è limitata.

Per contro, l'integrazione tra l'impianto agrivoltaico e la coltura si può esplicare nella protezione della coltura compiuta dai moduli fotovoltaici che operano come barriere frangivento o dai raggi solari con la conseguente diminuzione dell'evapotraspirazione dovuta all'ombreggiamento generato dai sistemi agrivoltaici.

Alla luce di quanto fino ora esposto non è corretto far rientrare la tipologia di impianto progettato del tipo 1, bensì nel tipo 2 in quanto lo spazio reale di coltivazione è di fatto nell'interfilare.

REQUISITI D ed E: relativi a sistemi di monitoraggio aziendali circa la continuità dell'attività agricola sull'area sottostante gli impianti e il monitoraggio dei parametri volti a rilevare effetti sui benefici concorrenti e valutazione dei parametri di risparmio idrico, recupero fertilità dei suoli, resilienza ai cambiamenti climatici). Il proponente dichiara nelle relazioni progettuali che saranno effettuate attività di monitoraggio con apposite centraline specifiche e riportate ed analizzate in apposite relazioni tecniche agronomiche periodiche.

CONCLUSIONI

L'area oggetto della presente relazione è censita al N.C.T del Comune di San Paolo di Civitate (FG) in c/da "Difensola" presso la Masseria "Faugno Nuovo"; più precisamente interessa le Particelle 323, 321, 16, 325, 326, 322, 144, 12, del Foglio 11. Presenta un'estensione complessiva di circa 92 ha di cui circa 78 ha in cui insiste il campo fotovoltaico e sarà realizzato in un unico lotto.

L'area interessata dall'intervento si estende nel territorio compreso tra il Sub-Appennino Dauno ed il Promontorio del Gargano. È possibile affermare l'idoneità dell'area ai sensi dell'art.20, co.8, lett.c-quater.

Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), si rileva nel buffer dei 500 m componenti botanico vegetazionali UCP formazioni arbustive in evoluzione, mentre a nord ovest il lotto confina con terreni ad usi civici.

A est il lotto confina con area di rispetto di un immobile appartenente alle componenti culturali e insediative e mappata come segnalazione carta dei beni con buffer di 100 m. Inoltre, l'area progettuale è lambita lungo quasi tutti i lati da sistemi di connessioni e che le stesse sono altresì mappate come aree tutelate per legge (art 142 Dlgs 42/04).

È previsto il riutilizzo di aree precedentemente utilizzate per attività produttiva agricola e non prevede il cambio di orientamento colturale, pertanto, si manterranno inalterate le caratteristiche vocazionali dell'area e quindi il contesto rurale.

Non è presente il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, in quanto i moduli sono installati ad una altezza che non consentono il loro utilizzo anche sotto i pannelli, pertanto l'impianto si può considerare del tipo 2 ossia l'altezza minima dei moduli non è studiata in modo da consentire la continuità delle attività agricole.